



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
- Ufficio di Presidenza -

IL PRESIDENTE

1. Viste le leggi n. 212/2000, art. 13, e n. 289/2002, art. 94, comma 7.
2. Viste le risoluzioni n. 5/2000 e n. 4/2005 del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria.
3. Visto l'estratto delle tabelle 1996/1997, relativo alla ripartizione degli affari tra la I Sezione civile e la III Sezione penale della Corte di cassazione.
4. Visto il decreto n. 61/1999 del Primo Presidente della Corte di cassazione, istitutivo della V Sezione civile, *competente per le controversie tributarie*.
5. Visti i propri precedenti decreti di nomina dell'Ufficio del Garante n. 782/2001, n. 1371/2001 e n. 10/2005.
6. Vista la sentenza del T.a.r. di Bologna, Sezione I, 21 novembre 2005 n. 1652.
7. Ritenuto di dover dare pronta e puntuale esecuzione a detta sentenza esecutiva (*ex art. 33, comma 1, legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ed art. 88, r.d. 17 agosto 1907 n. 642*), *pur con riserva di proporre eventuale gravame nelle sedi opportune*.
8. Considerato che la nomina dei componenti l'Ufficio del Garante si configura alla stregua di *un provvedimento di alta o straordinaria amministrazione* (secondo una ricostruzione sistematica sostanzialmente accettata anche dalla sentenza da eseguire: cfr. pag. 10), caratterizzato da un'ampia discrezionalità, che una consolidata giurisprudenza impone di canalizzare mediante un'adeguata motivazione espressa, peraltro, in termini *assoluti* (anziché *comparativi*), come si desume pure dalla motivazione della sentenza da eseguire (cfr. pag. 20), la quale per tale aspetto *irrigidisce* l'impostazione per taluni profili più sfumata di cui all'all. delib. n. 4/2005 del Consiglio di presidenza (che prospetta anch'essa la discussa nomina come atto di *straordinaria amministrazione*, pertanto sottraendolo pure ad ogni ipotizzabile competenza del Presidente *vicario* della Commissione tributaria regionale), documento prima contemplante (cfr. pag. 3) un preliminare esame di natura *comparativa* (circa il quale, *nei limiti consentiti dalla sentenza ottemperanda*, v. *infra*, n. 11), ma che impone poi (con una successiva e definitiva manifestazione di volontà normativa) una valutazione dei candidati condotta *intuitu personae* (e, dunque, in base anche ad un *rapporto fiduciario*), esclusi comunque sistemi di valutazione legati a *risultati concorsuali e/o elettorali*.
9. Ritenuto che (nella comprovata assenza di un qualsivoglia *diritto di insistenza*) valide considerazioni si impongano in favore di un rinnovato organismo, quali:

l'auspicabile apporto (in una carica che non integra un rapporto di pubblico impiego) di nuove energie ed esperienze, l'esigenza di una periodica rotazione tra le varie categorie professionali (*o tra diversificate esperienze all'interno della stessa categoria, come fra magistrati giudicanti e requirenti, nell'ambito del pur medesimo Ordine giudiziario*) indicate nel già cit. art. 13 (nel cui n. 3 si ravvisa un evidente *favor* legislativo in tal senso) e la sicura inesistenza di qualsivoglia automatismo legislativo asseritamente disciplinante l'ipotesi dell'eventuale conferma dei soggetti già incaricati.

10. Rilevato che, nel rispetto di tali esigenze, la palese natura *paragiurisdizionale* delle funzioni svolte dall'Autorità Garante del Contribuente (come da tutti gli altri consimili) naturalmente suggerisca come preferibile per le funzioni presidenziali chi sia o sia stato un *magistrato* (ordinario, amministrativo, contabile o militare), come si desume anche dalla circostanza per cui l'art. 13 n. 2, lett. a) (contemplante tutti *pubblici ufficiali*) ne prevede la categoria al primo posto, con ciò dovendosi ritenere che la scelta di un *professore* sia subordinata all'assenza di *magistrati* od *ex magistrati* disponibili, come pure che quella di un *notaio* lo sia alla mancanza di *professori* od *ex professori* nominabili (in tal senso potendosi configurare la più ampia discrezionalità ricollegabile alle ivi non previste terne vincolanti).
11. Ritenuto che, di conseguenza, la scelta del Presidente dell'Ufficio del Garante non possa che cadere sul dott. **Pellegrino IANNACCONE**, *magistrato* (tra i più anziani aspiranti) a riposo dopo ben 47 anni di brillante carriera nell'Ordine giudiziario, con vastissime esperienze nelle funzioni sia requirenti che giudicanti, nelle materie sia civili che penali e negli uffici sia di merito che di legittimità (essendo, tra l'altro, divenuto *consigliere di Cassazione* non per mera anzianità, ma mediante *concorso per esami*), con al proprio attivo ben dodici anni di servizio (specificamente qualificante ai fini in questione) presso la Sezione III penale della Corte suprema, *in detti anni specificamente competente in materia di reati tributari e finanziari* (nonché presso le *Sezioni unite penali* della medesima), oltre a ben quattro anni quale Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna, esperienza impareggiabile per acquisire un'ampia ed approfondita conoscenza della realtà regionale, indispensabile per poter adeguatamente svolgere la funzione presidenziale presso il locale Garante (e non paragonabile con analoghe o diverse funzioni giudiziarie direttive superiori, svolte per soli tre anni circa *in altra Regione* da chi - pur con pregressa esperienza presso il Garante, peraltro *non decisiva*, alla luce del *principio di alternanza*, coonestato dalla stessa sentenza T.a.r. Bologna, Sez. I, n. 1652/2005 - vi sia giunto per mera anzianità, sia pure esercitando a lungo funzioni direttive presso una Commissione tributaria di primo grado o provinciale, peraltro competente nell'ambito della limitata realtà sociale di una solo recentemente istituita Provincia romagnola: v. *supra*, n. 8).
12. Ritenuto che in tal senso intendeva esprimersi il pregresso decreto di nomina (annullato *per questo esclusivo profilo* dal T.a.r. di Bologna), laddove richiamava i "ben dodici anni di servizio (specificamente qualificante ai fini in questione) presso la *Sezione tributaria* della Corte suprema" vantati dal dott. **IANNACCONE**, essendo notorio che una *Sezione tributaria* (intesa in senso

tecnico, con denominazione formale) non è mai esistita, neppure a far tempo dall'anno 1999, nel corso del quale venne solo istituita, con apposito decreto n. 61 (atto amministrativo organizzativo interno) dell'allora Primo Presidente, la *V Sezione civile della Corte di cassazione, competente per la trattazione delle controversie in materia tributaria,a decorrere dal 1° ottobre 1999* (cfr. all. decreto n. 61, cit., pag. 3).

13. Considerato, inoltre, che in precedenza e, dunque, fino all'anno 1997 (in cui il dott. **IANNACCONE** cessò dal servizio in magistratura per raggiunti limiti di età), l'abituale (nel gergo tipico degli addetti ai lavori) dicitura "*Sezione tributaria*" non poteva che riferirsi ad ogni Sezione della Cassazione competente in rapporto a vertenze di natura (*civile o penale*) tributaria e, nella specie, la *I Sezione civile* (con la voce *Tributi* inserita fra ben trenta settori) e la *III Sezione penale* (con la voce "*violazionedi tutte le leggi tributarie e finanziarie*" inserita - con ben maggiore peso specifico - fra sole *quattordici* categorie), entrambe le quali (cfr. all.te tabelle 1996/1997, Cassazione, *ripartizione affari civili e penali*) ben potevano brevemente denominarsi a pieno titolo *Sezioni tributarie*, al di là di ogni astratto formalismo (il che toglie ogni pregio alle illazioni spesso contenute negli atti introduttivi del contenzioso conclusosi con la sentenza che qui si intende eseguire).
14. Considerato che detti titoli, in una valutazione in termini assoluti (cfr. delib. n. 4/2005 del Consiglio di presidenza, pag. 3), qualificano il dott. **Pellegrino IANNACCONE** come il candidato più autorevole ed accreditabile per l'incarico in questione, nel pur doveroso raffronto con le altre personalità (nessuna delle quali può vantare titoli *poziori*) segnalate a questa Presidenza dai responsabili di settore (secondo le rispettive competenze) e sempre nell'osservanza del prescelto criterio di rotazione *di categorie o di esperienze* (insito nelle previsioni legislative), collegato anche ad un principio selettivo non privo di legittime connotazioni pure *fiduciarie*, da ritenersi immanenti (*intuitu personae*) nelle nomine che la legge non àncora ad alcun meccanismo rigorosamente comparativo.
15. Considerato che l'incarico in questione non è soggetto ad alcuna procedura strettamente concorsuale né paraconcorsuale, per cui la valutazione dei possibili candidati va, dunque, effettuata in base al criterio del *merito assoluto* e non del *merito comparativo* e la scelta non necessita di particolare motivazione, dovendo trovare comunque adeguato supporto nel *curriculum* del nominato.
16. Preso atto della circostanza che (v. *supra*, n. 12) il T.a.r. di Bologna ha ritenuto il provvedimento impugnato affetto dal vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, *nella sola parte relativa alla nomina del dott. IANNACCONE*.
17. Ricordato dunque che, nella pluralità di titoli (ivi compresa la nomina a presidente della Commissione d'esame per aspiranti revisori contabili, di cui al d.m. 23 settembre 1997, con il *diritto tributario* espressamente figurante tra le materie d'esame, come da documentazione allegata al fascicolo processuale) del prescelto (ciascuno pur da solo idoneo a sostenere la nomina del dott. **Pellegrino IANNACCONE**), come si è detto, spicca l'aver "al proprio attivo ben *dodici anni di servizio* (specificamente qualificanti ai fini in questione, come si desume

pure dalla sua prestigiosa produzione giurisprudenziale: cfr. sentenze depositate nel giudizio conclusosi con la sentenza *de qua*) presso la citata *III Sezione penale* (per la sua competenza nel settore delle imposte) della Corte suprema (da intendersi, peraltro, come sopra illustrato e ferma restando la quanto meno perfetta equivalenza, ai fini in esame, dell'esperienza maturata nella materia tributaria sia civile che penale, in particolare negli anni in questione – 1985/1997 – notoriamente caratterizzati da un'accentuatissima valenza penalistica del settore fiscale, nessuna norma o consuetudine imponendo che il prescelto debba aver maturato la sua esperienza nel ramo impositivo soltanto presso la Sezione della Cassazione competente – e solo dal 1996 - a decidere i ricorsi proposti contro le pronunce delle Commissioni tributarie regionali)".

18. Rilevato che il T.a.r. di Bologna ha ritenuto pacificamente *erroneo* il richiamato riferimento, in base al presupposto che la Sezione tributaria della Corte di cassazione sarebbe stata istituita solo nel 1999, mentre il controinteressato sarebbe stato collocato a riposo nel 1997, come si desumerebbe proprio dal *curriculum* predisposto dallo stesso dott. **IANNACCONE** (e depositato in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato), che farebbe riferimento all'esercizio "per circa dodici anni delle funzioni di consigliere della Corte di cassazione, esplicate nella III Sezione penale della Corte, che tratta la materia del diritto tributario e finanziario...", con ciò ritenendosi confermata la sussistenza del travisamento dei fatti denunciato nel ricorso, *pur non essendo in discussione l'eccellente livello del curriculum del magistrato in questione*, ma comunque non risultando irrilevante la differenza tra il tipo di esperienza effettivamente maturato dal dott. **IANNACCONE** in una Sezione penale della Corte di cassazione e quello *erroneamente* attribuitogli presso la Sezione tributaria, che tratterebbe un genere di controversie in passato assegnato alle Sezioni civili della stessa.
19. Considerato che, secondo la richiamata sentenza n. 1652/2005 del T.a.r. di Bologna (Sezione I), ciò non significherebbe che il dott. **IANNACCONE** sia *inidoneo* a ricoprire l'incarico affidatogli, risultando invece la sua nomina solo inficiata dal travisamento di circostanze decisive, per cui il provvedimento impugnato risulterebbe illegittimo *in parte qua* sotto l'esclusivo profilo in esame, dovendo l'Autorità competente conseguentemente rivalutare l'intero quadro degli elementi a sua disposizione ed assumere nuove determinazioni al riguardo.
20. Considerato che il rinnovato esercizio del potere di nomina dell'organo di cui si tratta potrebbe tradursi in una scelta (tra la riconferma del ricorrente e la sua sostituzione con un nuovo componente-presidente) solo ipoteticamente diversa da quella precedentemente operata (ed in proposito si richiamano le considerazioni svolte al punto 7 della citata sentenza, nonché la circostanza che il componente-presidente è l'unico per il quale non sarebbe stato applicato il criterio della rotazione tra le categorie, ma quello, *altrettanto legittimo*, della rotazione fra esperienze diverse nell'ambito della stessa categoria).
21. Ritenuto che, in conclusione, il provvedimento annullato debba essere conseguentemente riproposto, nella sola parte d'interesse del ricorrente relativa

alla nomina del dott. **Pellegrino IANNACCONE**, parte da intendersi integralmente sostituita dal presente decreto, i cui *effetti retroattivi* varranno a convalidare tutto quanta l'attività in precedenza posta in essere dal dott. **Pellegrino IANNACCONE**.

22. Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

Il dott. Pellegrino IANNACCONE è nominato *Presidente dell'Ufficio del Garante del Contribuente per l'Emilia-Romagna*, con decorrenza dal 5 aprile 2005 ad ogni effetto operativo, giuridico ed economico.

La Direzione della Segreteria della Commissione tributaria regionale convocherà immediatamente il neo nominato Presidente per la formale notificazione del presente decreto a cura di questa Presidenza.

Il Presidente nominato prenderà immediatamente possesso della sua carica presso la sede dell'Ufficio del Garante del Contribuente, risultando automaticamente convalidata ogni sua pregressa attività ivi svolta.

Il presente decreto sarà notificato al dott. Vito ALIANO, comunicato all'Ufficio del Garante per la Regione Emilia-Romagna, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria ed alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate per l'Emilia-Romagna e verrà, infine, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Bologna, addì 19 dicembre 2005.

IL PRESIDENTE

Aldo SCOLA